



**PROVINCIA DI MATERA**  
**AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE**  
**- Ufficio Ambiente -**

Prot. n... 908 19 MAG. 2020  
Casella n.....  
Pratica n.....  
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 830 del 19 MAG. 2020

Numero progressivo di settore 26 del 19.05.2020

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Art. 269 comma 3 - Autorizzazione Unica ambientale (AUA) a favore della Ditta "S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l." per lo stabilimento ubicato nella Zona Industriale La Martella del Comune di Matera.

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li 14.05.2020

L'Istruttore  
Maria Luisa Carriero

Il Responsabile dell'Ufficio  
Geom. Francesco MALVASI

Il Dirigente  
Dott. Enrico Luigi De CAPUA

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

## Il Dirigente di Settore

**VISTA** l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 02406560124-30052019-0901 Prot. 00032305 del 6/06/2019, rinviata a sostituzione della precedente istanza prot. 0061609/2013 del 2/12/2013 per mancata ricezione, con la quale la S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) ai fini del rinnovo alle emissioni in atmosfera dell'impianto di produzione di poliuretano espanso sito nella Zona Industriale La Martella del Comune di Matera, corredata dalla documentazione tecnica;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n.02F1/98/D/281 del 28/10/98 della Regione Basilicata, relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di poliuretano espanso, precedentemente rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 art. 6 alla Società S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l.;

**CONSIDERATO** che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**VISTO** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

**VISTO** il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

**VISTO** il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012", che comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/06, comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. n. 447/95;

**VISTO** la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

**VISTO** la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

**VISTA** la D.G.R. n.492/19 di aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell'Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 105 del 26/06/2015: "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

**VISTE** le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A<sub>1</sub> e A<sub>2</sub> allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
  - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
  - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
  - c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

**CONSIDERATO** che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i." all'art.3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla Società ALFACONSULT S.r.l., rappresentata dall'ing. Antonio Giannini con disciplinare di incarico n.2 del 10/1/2019 ai fini dell'espressione di pareri alle emissioni (art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.mi.) nell'ambito del procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**RITENUTO** di poter accogliere la domanda di Autorizzazione unica Ambientale (AUA), in particolare sulle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento della Ditta "S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l.", sulla base delle seguenti considerazioni che:

- il ciclo produttivo dello stabilimento prevede la produzione di poliuretano espanso destinato al settore dell'arredamento, del letto e dell'imballaggio; la sua attività si sviluppa in 7 capannoni dove in ognuno dei quali si svolgono le operazioni complementari alla produzione: schiumata, taglio, maturazione, magazzino blocchi lunghi e n. 3 blocchi tagliati a misura;
- nel primo capannone viene prodotta la miscela di sostanze necessarie alla schiumata ovvero alla composizione della miscela liquida per la formazione del poliuretano che, lungo la linea, aumenta di volume e si solidifica (espansione + gelificazione) con convogliamento delle emissioni nel camino siglato E1;
- la fase successiva è costituita dal taglio eseguito lungo il nastro trasportatore; tale operazione avviene ogni 60 metri circa di poliuretano prodotto mediante una taglierina semovente con convogliamento delle emissioni nel camino siglato E2;
- **CONSIDERATO** che secondo quanto disposto dall'art.281, c1, del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii., i gestori degli impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 , n.203, come nel caso specifico, dovevano presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro i termini di cui alla lettera b) tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000, la S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l., coerentemente con quanto previsto dall'allora normativa, oggi abrogata con D.Lgs.n.183 del 2017, ha prodotto nei termini prevista l'istanza di autorizzazione alle amissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di poliuretano espanso sito nella Zona Industriale La Martella del Comune di Matera (presentazione in prima istanza il 02/12/2013);
- ai fini della Conferenza di Servizi di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. n.59/2013 e all'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) per la quale è stato individuato come partecipante il solo Comune territorialmente interessato, non si è reso necessario procedere a convocare detta Conferenza in quanto il Comune di Matera, nella sua qualità di soggetto competente in materia, ha rilasciato con nota prot. n. 0040286 del 30/05/2018 acquisita agli atti della Provincia di Matera al prot. n. 9425 del 31/05/2018, il parere sul rilascio dell'A.U.A., esprimendo **parere favorevole** per l'attività in argomento, ai sensi del Regio decreto 1265/1934, fermo restando che le emissioni prodotte dalla stessa attività, rientrino nei limiti di accettabilità definiti dalla legislazione vigente in materia di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- lo stabilimento in questione rientrando tra le attività a rischio di incidente rilevante ha presentato il rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.105/2015 sulla base del quale il Ministero dell'Interno – Direzione Regionale Vigili del Fuoco di Basilicata con Delibera del 21/05/2017 acquisita agli atti della Provincia di Matera al prot. n. 8802 del 23/05/2018, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", esprime le valutazioni in merito *ritenendo che le informazioni contenute nel Rapporto consentono di stabilire che il Gestore ha fornito le dimostrazioni richieste ovvero di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante*;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) risultano esaustive;
- I valori di emissioni che la ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio, facente parte integrante della presente determinazione;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter emettere il provvedimento di AUA a favore della Ditta "S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l.", sulla base di quanto emerso dagli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio e dei pareri acquisiti, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n.59/2013:

- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**CONSIDERATO** che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

**RICHIAMATI** i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

**VISTO** la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

**VISTO** l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3 comma 1 lett. c), a favore della Ditta "S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l.", relativa alle emissioni prodotte dallo stabilimento di produzione di poliuretano espanso destinato al settore dell'arredamento e dell'imballaggio, ubicato nella Zona Industriale La Martella del Comune di Matera, Foglio di mappa n. 49 particelle nn. 468-407-403-5 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1, lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 2) **di dare atto** che il presente provvedimento aggiorna per rinnovo l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale n.02F1/98/D/281 del 28/10/98 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 281, c1, lettera b del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.;
- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
- a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata:

### Tabella riassuntiva delle emissioni

**Ditta :** SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l.

**localizzazione:** via G. Agnelli s.n.c., z.i. La Martella - MATERA

**Tipo di attività :** produzione di poliuretano espanso flessibile da blocco continuo

PUNTO DI EMISIONE	FASE LAVORATIVA	Caratteristiche emissive dei condotti			Inquinanti	Valori limite da rispettare		NOTE
		Portata* Nm <sup>3</sup> /h	Altezza metri	Diametro mm		Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa g/h	
E1	Schiumatura (A)	37.260	12,0	Rettangolare 1000*900	Toluen diisocianato T.D.I. (1) + Difenil Metano diisocianato M.D.I. (2)	4	149	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 4, Tabella D, Classe I, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 1504/2005. Valore come da come da Settore 4, punto 4.7 (TDI Isocianati) della D.G.R. 1504 del 12/07/2005.
					2,2'-dietanolAmmina (3)	120	4.471	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 4, Tabella D, Classe III, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 1504/2005.
					N-3-(dimetilammino) propil-N + N,N'-trimetilpropan-1,3-diammina (3)	16	596	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 4, Tabella D, Classe II, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 1504/2005.
					Ammoniaca	200	7.452	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 3, Tabella C, Classe IV, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 1504/2005.
					Eteri	480	17.885	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 4, Tabella D, Classe V, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 1504/2005.
E2	Taglio blocchi (A)	32.760	4,0	Rettangolare 800*900	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, alla PARTE QUINTA, paragrafo 1, lettera o) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).	

N.B. L'altezza dei condotti è riferita al suolo.

\* le portate medie nella tabella riassuntiva delle emissioni sono calcolate dai dati della caratterizzazione dei flussi emissivi come da Rapporto di Prova n° 1332/1/2019 del 01/08/2019 del Centro di analisi chimiche S.r.l. : per il condotto E1 11,5 m/s velocità effluente, 0,9 m<sup>2</sup> sezione; per il condotto E2 13 m/s velocità effluente, 0,7 m<sup>2</sup> sezione

(1) Si riferisce agli isomeri 2,4-T.D.I. e 2,6-T.D.I.

(2) si riferisce agli isomeri 2,4'-M.D.I. , 2,4'-M.D.I. , 4,4'-M.D.I.

(3) in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate (D.Lgs. n° 152/06, Parte QUINTA, Allegato I, Parte II, par. 4, seconda voce).

(A) L'origine emissiva dei condotti è specificata di seguito :

E1 convoglia la miscela di sostanze organiche volatili di schiumatura, dopo la poliaddizione e la miscelazione,  
E2 convoglia l'emissione derivante dal taglio dei blocchi con macchina semovente lungo il nastro trasportatore.

- b) Da una rivalutazione del processo produttivo si è ritenuto che l'emissione dal condotto E2 sia priva d'inquinanti poiché dai blocchi ancora umidi, sottoposti al taglio cadenzato (ogni 60 metri), non si generano polveri e non esalano sostanze organiche volatili poiché i blocchi sono ormai inertizzati. Per il condotto E1 le emissioni volatili di Urea ( $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ) si considerano non significative.
- c) l'eventuale aumento della concentrazione degli inquinanti in emissione fino al raggiungimento del limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa imposto - che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione (indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni) per la portata dell'effluente gassoso secco;
- d) i condotti, per il convogliamento degli effluenti in uscita dagli impianti di abbattimento o tal quali dalle linee di produzione che emettono in atmosfera, dovranno essere provvisti di tronchetti di prelievo secondo la norma UNI EN 15259:2008 e dotati di opportuna controflangia di tenuta per la misura ed il campionamento degli inquinanti (se è previsto l'isocinetismo per il prelievo) e precisamente :

per i parametri TDI ed MDI (Isocianati), dietanolAmmina, dimetil e trimetil Ammine, Ammoniaca, Eteri, non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere ai flussi emissivi del condotto siglato E1 mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;

- e) i tronchetti di prelievo dovranno essere posti in tratti rettilinei dei condotti pari a 5 diametri a valle e 5 diametri a monte di qualsiasi deformazione del condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale di un tratto rettilineo il più lungo possibile;
- f) i punti di prelievo devono essere raggiungibili in modo da consentire il campionamento, agevolmente e devono essere ubicati tra 120 cm e 150 cm sopra la superficie della piattaforma di lavoro in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica, secondo la norma UNI EN 15259, anche attraverso la costruzione di piattaforme di lavoro secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08).
- g) I condotti e gli impianti cui sono riferiti devono essere identificati univocamente con targhette identificative per non ingenerare confusione sull'attribuzione dell'emissione;
- h) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione dei flussi emissivi;
- i) effettuare, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime/esercizio dello stabilimento, due determinazioni, con intervallo di cinque giorni l'una dall'altra, dell'effluente del punto emissivo siglato come E1, riportato nella tabella riassuntiva delle emissioni, che convoglia le sostanze organiche volatili di schiumatura;
- j) continuare ad effettuare i controlli analitici con periodicità pari a mesi sei (6) per le emissioni rivenienti dal condotto E1 e riportate nella tabella riassuntiva;
- k) il condotto siglato come E2 convoglia uno sfiato di aria umida espulsa forzatamente dalla macchina semovente adibita al taglio; esso è considerato come emissione da ".....sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla sicurezza ed alla protezione degli ambienti di lavoro", assimilandoli all'art. n° 272 - impianti ed attività in deroga -, comma 5 del Titolo I, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 perché tale condotto, espellendo l'aria umida senza inquinanti, contribuisce al confort dei lavoratori adibiti alle varie linee di produzione; per esso non è previsto l'autocontrollo;
- l) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti h) ed i) con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova;
- m) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento;
- n) prevedere un sistema di abbattimento per Sostanze Organiche Volatili a carboni attivi con rigenerazione esterna da installarsi sul condotto E1;
- o) si ritiene dalla documentazione tecnica presentata che, poiché permane l'invarianza di tutto il quadro emissivo, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime coincidono;
- p) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;

#### CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- q) attenersi all'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai : "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
- r) per la misura dei parametri di caratterizzazione dell'effluente dell'**emissione convogliata** si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013;
- s) per la determinazione dell' Ammonica nell'**emissione convogliata** si potrà applicare il metodo manuale UNICHIM 632 del M.U. n° 122;

- t) per la determinazione degli Isocianati (MDI + TDI) nell'*emissioni convogliate* si potrà associare la norma UNI CEN/TS 13649:2015 per la speciazione dei singoli inquinanti con la norma NIOSH n° 5525, Issue 1 15/03/2003;
- u) per la determinazione della dietanolAmmina, dimetil e trimetil Ammine sostituite nell'*emissioni convogliate* si potrà associare la norma UNI CEN/TS 13649:2015 per la speciazione dei singoli inquinanti con la norma NIOSH n° 2010, Issue 2 15/08/94;
- v) per la determinazione degli Eteri nell'*emissioni convogliate* si potrà associare la norma UNI CEN/TS 13649:2015 per la speciazione dei singoli inquinanti con la norma NIOSH n° 1610, Issue 3 15/03/2003 (specifica per l'etiletere);
- w) Il condotto **E1**, poiché ha dimensioni rettangolari 1000\*900, quindi compreso tra 0,1 ed 1,0 metri, dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 3 -, avere 2 linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di misura all'interno della sezione ortogonale al condotto e destinata alle misure.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 9) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 10) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 11) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Enrico Luigi DE CAPUA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 19 MAG. 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 19 MAG. 2020

L'incaricato

\_\_\_\_\_

Visto: Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_